CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E ART. 54, COMMI 2 E 4 LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. AVENTE AD OGGETTO LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI DI INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER I PAZIENTI AFFERENTI ALLA ASL ROMA 2

INDICE

ART. 1 OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ART. 4 REVISIONE DEI PREZZI

ART. 5 CONFORMITA' DELLA FORNITURA

ART. 6 CONFEZIONAMENTO

ART. 7 GESTIONE CONTRATTUALE – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNE

ART. 8 CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA

ART. 9 GESTIONE RESI

ART. 10 PENALITA'

ART. 11 GARANZIE DI ESECUZIONE – CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 12 ESTENSIONE CONTRATTUALE

ART. 13 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

ART. 14 ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

ART. 17 OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. (DUVRI

ART. 18 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

ART. 19 CONTROVERSIE

ART. 20 CESSIONE DEL CREDITO

ART. 21 RISERVATEZZA

ART. 22 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ALLEGATI:

ALLEGATO "A": CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO "A.I" :CRITERI DI VALUTAZIONE

ART. 1

OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Il presente Capitolato unitamente agli atti di gara nel loro complesso disciplina i rapporti contrattuali derivanti dall'espletamento di una procedura di gara telematica per la durata di 24 mesi, rinnovabile di anno in anno per un periodo complessivo non superiore a 2 anni, ai sensi degli artt. 58 e 54 comma 2 e 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici senza nuovo confronto competitivo, relativamente fornitura di microinfusori di insulina e relativo materiale di consumo, per un importo complessivo biennale pari ad **€ 13.900.200,00 (IVA esclusa)**, con eventuale rinnovo di anno in anno fino al massimo del contratto originario.
La procedura non è finalizzata ad identificare un unico aggiudicatario per lotto, ma ad identificare i soggetti idonei a fornire il servizio oggetto della seguente procedura, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
All'interno dell'accordo quadro per la scelta dell'operatore economico a cui affidare di volta in volta la fornitura, il criterio adottato è il seguente: indicazioni fornite dallo specialista prescrittore sulle specifiche esigenze del paziente.
In mancanza di indicazioni da parte dello specialista prescrittore, il responsabile della struttura aziendale competente assegnerà la fornitura all'operatore economico garantendone la rotazione.

L'appalto è suddiviso in sei lotti indivisibili:

lotto n. 1 Microinfusore per insulina a menu' operativi plurimi
lotto n. 2 Microinfusore per insulina con sistema separato integrato di monitoraggio in continuo della glicemia
lotto n. 3 sistema di infusione continua di insulina composto da dispositivo integrato con serbatoio catetere e dispositivo di gestione esterno della pompa
lotto n. 4 Set di infusione
lotto n. 5 Serbatoi
lotto n. 6 Sensori
Le caratteristiche tecniche e le quantità sono specificate nell'allegato A al presente capitolato Speciale d'Appalto.
L'esecuzione della fornitura è soggetta alle norme previste dal Bando di gara, dal Disciplinare e relativi allegati, dal presente Capitolato speciale, e dal D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017.
Sono inoltre applicate tutte le norme contenute nel codice civile e nelle Leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare, il rifornimento regolare e sistematico dei dispositivi individuati nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"), nelle quantità e con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze dell'A.S.L. ROMA 2 che di volta in volta si manifesteranno, tramite l'emissione di appositi ordinativi di fornitura. Pertanto, i fabbisogni individuati nel richiamato Capitolato Tecnico debbono intendersi stimati in via puramente presunta e la Ditta contraente non potrà muovere alcuna eccezione, per ogni maggiore o minore quantità di prodotti effettivamente forniti in dipendenza delle reali necessità dell'Ente committente.

La durata dell'accordo quadro è di 2 anni dalla stipula del contratto da parte dell'ASL, fatto salvo, che in casi d'urgenza, l'ASL ne chieda l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. .
E' prevista per l'ASL la possibilità di rinnovare, di anno in anno, la fornitura a condizioni migliorative per un periodo complessivo non superiore a 2 anni decorrenti dalla naturale scadenza.
Al termine del periodo di rinnovo le ditte facenti parte dell'accordo sono comunque tenute a prorogare la fornitura ed il servizio almeno alle condizioni in atto fino all'espletamento di nuova gara o comunque fino a nuova aggiudicazione.

ART. 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

A sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 3, il RUP della presente procedura di affidamento è la Dott.ssa Sabrina Cenciarelli.
Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto che viene individuato nella persona del Direttore della UOC FARMACIA OSPEDALIERA OP, CONTINUITA' OSPEDALE TERRITORIO E DISTRIBUZIONE DIRETTA TERRITORIO, il quale, d'ufficio, dovrà comunicargli tutte le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara e nella vigente normativa.
Il Direttore dell'esecuzione assicura la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della gara di appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al RUP le eventuali inadempienze della Ditta/e aggiudicataria/e al fine dell'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo n. 10.

ART. 4

REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione Appaltante potrà procedere ad un aggiornamento dei prezzi unitari.

a) **Revisione ISTAT.**
   L'eventuale revisione ISTAT dei prezzi unitari potrà essere richiesta solo dopo il termine della prima annualita' della fornitura.
   La revisione prezzi sarà effettuata dalla Stazione Appaltante solo su richiesta della singola ditta fornitrice e sarà subordinata alla procedura di verifica da parte del R.U.P.
b) **Recepimento di Convenzioni Consip.**
   Nel caso in cui le forniture oggetto della presente gara dovessero essere, per tutto il periodo di validità del contratto, ricomprese in nuove convenzioni Consip, la Stazione Appaltante chiederà obbligatoriamente alle ditte aggiudicatarie l'adeguamento a ribasso dei prezzi unitari degli impianti tipo interessati, offerti nel presente accordo quadro, nel caso in cui

quest'ultimi ultimi fossero più alti rispetto a quelli previsti dalle convenzioni Consip. Nei confronti delle ditte aggiudicatarie che non accetteranno l'eventuale adeguamento sopracitato la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del relativo contratto di fornitura.

c) **Prezzi stabiliti con decreto del Ministero della salute, della Regione Lazio e a livello nazionale.**
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera V) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, si precisa che qualora il Ministero della salute o la Regione Lazio stabiliscano con proprio decreto i prezzi standard da assumere a base d'asta per i prodotti oggetto di negoziazione e, in ogni caso in cui i prezzi vengano stabiliti a livello nazionale, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adeguare le quotazioni applicate in sede di gara a quelle fissate nei relativi decreti, in caso contrario la ASL potrà risolvere unilateralmente i contratti, senza che le imprese interessate possano avanzare diritto alcuno.

d) **Processi d'acquisto centralizzati, aggregati o singoli.**
Qualora nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati, o aggregazioni d'acquisto attivate fra più aziende del Servizio Sanitario Regionale o, comunque, nel caso di processi d'acquisto disposti dalla singola Stazione Appaltante per il rifornimento dei prodotti e/o prestazioni di che trattasi, la S.A. si obbliga a recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara nel caso in cui quest'ultime siano state aggiudicate a prezzi più bassi. In tal caso la ASL risolverà il contratto relativamente alla fornitura in questione, senza che l'impresa possa avanzare diritto alcuno.

In tutti i casi descritti l'aggiornamento dei prezzi unitari sarà subordinata all'adozione di uno specifico provvedimento deliberativo da parte dell'ASL. Nell'attesa della formalizzazione dell'eventuale revisione dei prezzi da parte dell'Amministrazione, la Ditta fornitrice si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione del presente Capitolato Speciale.

ART. 5

CONFORMITA' DELLA FORNITURA

I dispositivi offerti, le relative confezioni, etichette, devono essere conformi alla norme vigenti in campo comunitario e nazionale per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o alla importazione e/o alla immissione in commercio. In particolare si richiamano le ditte concorrenti al rispetto obbligatorio dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) recepita con D.Lgs. 24 Febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni..

I dispositivi oggetto della fornitura debbono inoltre essere conformi, oltre a quanto descritto nel presente capitolato e nell'Allegato Capitolato Tecnico, alle norme previste dalla Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea vigenti.
Nel caso in cui, durante la durata contrattuale, dovessero essere immessi sul mercato dispositivi dalle caratteristiche tecnologiche più avanzate e attualmente non previste, sarà cura della ASL, valutarne l'inserimento, previo parere di specialisti ospedalieri delle diverse aziende sanitarie interessate, senza oneri aggiuntivi per la ASL stessa.

I dispositivi medici di cui trattasi devono essere obbligatoriamente latex free in quanto la presenza di lattice, anche in piccole quantità, può rappresentare un potenziale allergenico per i pazienti.

La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Ente committente, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati in materia durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti.

ART. 6

CONFEZIONAMENTO

I prodotti offerti oltre a corrispondere ai requisiti tecnici ed ai quantitativi richiesti nell'elenco allegato al presente Capitolato di gara (All. A), devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Tutti i materiali dovranno essere forniti in confezioni sterili, singole. Il confezionamento, pertanto, deve garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità dal possibile deterioramento causato da fattori esterni.

Il confezionamento e l'etichettatura, esclusivamente in lingua italiana, devono essere tali da consentire la lettura delle caratteristiche e di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa che devono figurare, oltre che sulle confezioni di vendita anche su quella primaria (singolo pezzo) nonché garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità.

In particolare le etichette dovranno riportare le seguenti informazioni:

- Nome dell'officina di produzione (fabbricante);
- Denominazione commerciale del prodotto;
- Descrizione del prodotto;
- Caratteristiche tecniche essenziali e particolari dell'articolo proposto
- Misure di diametro e di lunghezza;
- Natura delle materie prime usate;
- Codice del prodotto;
- Marcatura di conformità CE;
- Numero del Lotto di produzione;
- Dicitura Sterile e relativa scadenza (limitatamente ai prodotti sterili);
- Metodo di sterilizzazione
- Simbolo del monouso per dispositivi medici sterili, che non possono essere risterilizzati.
- Latex free

Eventuali ulteriori avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili sui singoli confezionamenti e sugli imballi di vendita.

La dicitura od il simbolo "latex free" stampata sull'etichetta è un parametro obbligatorio.

ART. 7

GESTIONE CONTRATTUALE : MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA. CONSEGNE E GARANZIA

• **Modalità di esecuzione delle forniture**

Nell'ambito degli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell'Accordo quadro, per ogni lotto, l'azienda ordinerà i prodotti in base al criterio della appropriatezza terapeutica-assistenziale.

Per i pazienti di primo arruolamento è prevista la seguente modalità gestionale:
a) Modalità di avvio delle terapie:
Ogni persona iniziata alla terapia insulinica con microinfusore deve affrontare un periodo di prova della terapia di circa tre mesi, che richiede, quindi, l'utilizzo di apparecchi nuovi di proprietà dell'impresa e la fornitura del materiale di consumo/accessori necessari, in forma gratuita.
In questa fase la ditta fornitrice manterrà a suo carico anche ogni responsabilità inerente la conformità dei prodotti, la manutenzione e la gestione della tracciabilità in caso di avvisi di sicurezza/provvedimenti restrittivi in tema di dispositivo vigilanza.
L'apparecchio, a cura del medico diabetologo, dovrà essere affidato a pazienti accuratamente educati, con adeguata costante verifica dell'apprendimento, i quali, in caso di irregolarità dell'erogazione insulinica, siano così in grado di rilevare tempestivamente il fenomeno e di provvedere in conseguenza per i primi interventi.
In tutte le fasi sopra menzionate il medico diabetologo, comunque, prenderà in carico i pazienti con criteri di supervisione intensiva organizzando quanto necessario.
Se l'esito della prova verrà valutato negativamente dal medico diabetologo, il prodotto sarà restituito alla ditta senza alcun onere diretto o indiretto a carico dell'Azienda.
Se, invece, l'esito del periodo di prova verrà valutato positivamente dal medico diabetologo, quest'ultimo procederà alla prescrizione del microinfusore e conseguentemente, procede all'ordine dell'apparecchio in prova al paziente.
Si precisa che la garanzia sull'apparecchio richiesta dal capitolato avrà inizio dalla data del collaudo.

b) Modalità di messa a regime delle terapie:
A regime,la corretta gestione delle manutenzioni , della tracciabilità dei prodotti fino al paziente utilizzatore, sono sotto la diretta gestione e responsabilità dalla UOC Farmacia Ospedaliera OP, Continuità Ospedale e Territorio e Distribuzione Diretta territorio.

- **Consegne e documentazione a corredo**

1 Per l'esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto della stessa con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura. Non sono ammessi limiti di fatturazione per l'evasione dell'ordine.
2 La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio e facchinaggio.
3 Tutti i prodotti sterili dovranno avere al momento della consegna, almeno i 3/4 della validità prevista dalla data di scadenza.
4 Contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione dell'Ente appaltante, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata .In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.
5 In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti **entro il termine essenziale di 5 giorni lavorativi** decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione degli Ordinativi trasmessi anche a mezzo fax, ovvero dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, per quelli inviati a mezzo posta, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10). Ove ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, ove ritenuto utile,

l'Azienda potrà concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.

a) Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui al precedente comma 5), oppure non provveda alla consegna "in acconto" ove consentito, l'Azienda Sanitaria a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al richiamato articolo 10).
b) La Ditta si impegna altresì, in caso di consegna urgente (specificata sull'ordinativo di fornitura) a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla ricezione, a mezzo fax, dell'ordinativo di fornitura.

Al momento della consegna delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria sarà tenuta comunque a fornire tutta la **documentazione tecnica comprendente** (qualora prevista):

- ✓ manuali d'uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su CD ROM;
- ✓ manuali di servizio e quant'altro necessario preferibilmente su CD-ROM;
- ✓ indicazione delle modalità di smaltimento delle apparecchiature e di tutte le parti del sistema di infusione, completa dei riferimenti di legge attualmente in vigore fornendo l'eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell'apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.)

Inoltre, laddove applicabili, le schede di segnalazione dei "rischi residui" (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:

- ✓ dispositivo di protezione;
- ✓ procedure da seguire;
- ✓ condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;
- ✓ eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti od Enti quali ISPESL od altro).

- **Garanzia e assistenza tecnica**

Garanzia. L'aggiudicatario dovrà assicurare la garanzia per un periodo **di almeno 48 mesi** a partire dalla data di collaudo del microinfusore.

Nel caso di sostituzione integrale dell'apparecchiatura in uso, il nuovo microinfusore verrà coperto dalla garanzia fino al concorrere del termine individuato alla data di consegna del dispositivo sostituito.

La ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo alle apparecchiature ed ai relativi materiali di consumo forniti, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell'installazione od infine da qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.
Nella garanzia rimane inclusa la sostituzione e/o la riparazione di ogni parte, strumento, cavo di collegamento, dispositivo, accessorio o altro che possa pregiudicare un efficace ed efficiente funzionamento delle apparecchiature stesse.

Il superamento del collaudo funzionale non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di accettazione.

a) **Durante il periodo di garanzia:**

- **Intervento e modalità di risoluzione di guasti**: dal momento della segnalazione del guasto la ditta dovrà risolvere il guasto o provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura entro **2 giorni lavorativi** dalla chiamata. E' fatto obbligo alla ditta segnalare al centro prescrittore ogni segnalazione di intervento. L'apparecchiatura sostitutiva dovrà essere consegnata al **centro prescrittore**: la sostituzione dovrà essere comunicata da parte della ditta fornitrice all'Azienda proprietaria per il necessario iter di presa in carico.

b) Assistenza tecnica post-garanzia:

- allo scadere del periodo di garanzia l'Azienda avrà facoltà di stipulare un contratto di manutenzione "full risck" o facoltà di accedere al servizio tecnico su chiamata.

Concluso il periodo di validità/copertura della garanzia, nel caso di guasto non riparabile del microinfusore, l'iter di sostituzione del bene dovrà seguire il medesimo percorso necessario per una nuova assegnazione di apparecchiatura.

c) **Durante l'intera vita utile dell'apparecchiatura** consegnata e comunque durante il periodo di utilizzo dovrà essere garantito al paziente utilizzatore un **Servizio di assistenza tecnica telefonica** tramite numero verde attivo 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana.

ART. 8

CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA

1 La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli pervenuti. La quantità è esclusivamente quella accertata, entro sette giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell'ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

2 Qualora il Responsabile della Struttura Farmaceutica a seguito della suddetta verifica rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria potrà:

a) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore a mezzo fax chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 9);

b) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, richiedere al fornitore la consegna dei restanti quantitativi e, ove l'impresa non ottemperi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, applicare le penali di cui al successivo articolo 10), dandone preventiva comunicazione a mezzo fax al Fornitore.

3. Qualora, il Responsabile della Struttura Farmaceutica, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente Capitolato e relativi allegati, l'Ente appaltante potrà:

c) richiedere, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo fax al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, ponendoli a disposizione del Fornitore per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 9), applicando le penali di cui al successivo articolo 10). In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al richiamato articolo 10);

d) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui alla precedente lett. c), l'Ente potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.

4. In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Ente committente potrà richiederne la sostituzione entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3, lett. c), ovvero la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, od incuria nel trasporto o trasferimento fino al magazzino.

ART. 9

GESTIONE RESI

1 In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente capitolato, l'Azienda Sanitaria metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.

2 Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.

3 In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla suddetta richiesta, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.

4 Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di apposita nota di credito che dovrà riportare chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato dall'Azienda Sanitaria all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore.

ART. 10

PENALITA'

1. Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile all'A.S.L. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Ente committente potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale verrà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti.
2. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Azienda Sanitaria sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura la penale, nella percentuale indicata nel precedente comma 1) sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.
3. In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato, unitamente alla richiesta di sostituzione, verrà applicata una penale pari al 10% del valore della merce non rispondente.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda,

ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. L'Ente committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Resta fermo il diritto per l' A.S.L. ROMA 2, di acquistare presso altre Ditte inclusa ove disponibile la seconda classificata in graduatoria, i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti alla Azienda U.S.L. resterà a carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate tre penalità e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza, l'Ente appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto.

ART. 11

GARANZIE DI ESECUZIONE - CAUZIONE DEFINITIVA

a) A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è tenuto a costituire a favore dell'Azienda ASL Roma 2 una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto con le modalità di cui all'art.93 comma 2, 3 e 7 del medesimo Decreto. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

b) Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all'eventuale rinnovo e/o proroga del rapporto contrattuale, di cui al precedente articolo 2.

c) La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall'esecuzione del contratto.

d) In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ente Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

e) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente Appaltante.

f) In conformità a quanto disposto dal comma 3) del richiamato art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente committente che, conseguentemente affiderà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria di gara.

ART. 12

ESTENSIONE CONTRATTUALE

Nel corso della gestione contrattuale, questa Azienda può chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura. Rimane escluso per l'aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.
La Ditta contraente, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta dell'Amministrazione nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.
Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata alla UOC FARMACIA OSPEDALIERA OP, CONTINUITA' OSPEDALE TERRITORIO E DISTRIBUZIONE DIRETTA TERRITORIO.
Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà dell'Azienda ASL Roma 2 acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile dell'Azienda stessa, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 13

TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume a proprio carico:

1. il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e all'esterno delle strutture dell'Ente appaltante per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità dell'Ente medesimo;
2. ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente medesimo da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
3. l'obbligo di garantire all'Ente committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
4. ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. Il Fornitore, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;
5. l'obbligo a tenere indenne l'A.S.L. degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

ART. 14

ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta aggiudicataria, è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione al pagamento, ai sensi dell'art. 26 del D. L. n. 66/2014 e s.m.i, e ai sensi 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i delle spese sostenute dall'Azienda per la pubblicazione della gara. L'importo dovuto da ciascuna Impresa aggiudicataria a titolo di rimborso per le spese di pubblicazione, verrà quantificato sulla base del valore percentuale derivante dal rapporto fra l'Importo complessivo aggiudicato ad ogni Impresa, e l'ammontare complessivo di aggiudicazione dell'intera gara. Detto pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario presso il tesoriere Unicredit S.p.A. Filiale Roma Tiburtina D - Via Tiburtina, 652 -00159 Roma – Codice ente:9007070 – IBAN: ASL ROMA 2 - IT 31 Z 02008 05054 000104110334 specificando la causale del versamento.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, relativamente alla fornitura oggetto della gara, ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione committente.
Inoltre, è a carico della Ditta ogni altro onere spesa o rischio, relativi al trasporto, all'imballo ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura l'A.S.L. intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.
Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
E' fatto divieto assoluto di sospendere od interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda U.S.L., fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a favore della contraente.
L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai precedenti articoli del presente capitolato in materia di risoluzione contrattuale, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:

a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Impresa aggiudicataria delle spese sostenute e dei lavori eseguiti;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

c) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
d) nei casi di subappalto e/o cessione di crediti non autorizzati dall' A.S.L. ROMA 2;
e) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, dal disciplinare e dal presente capitolato speciale;
f) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste nel presente Capitolato e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza;
g) per l'accertata inosservanza delle norme di legge riguardanti l'esecuzione del contratto;
h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati;
i) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
j) per un diverso assetto organizzativo dell' A.S.L. ROMA 2 che faccia venir meno la necessità della fornitura;
k) per motivi di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
l) qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà dell'A.S.L. Roma 2 non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;
m) nel caso in cui non vengano osservate le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Ove l'Ente committente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto al fornitore, fissando un termine non superiore a 5 giorni per le controindicazioni. Decorso inutilmente tale termine l'Ente adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore generale.
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente committente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'Impresa inadempiente.
All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall'Impresa.
L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16
AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s m.i., ferme restando le disposizioni previste dall'art. 32 del d.l. 90/2014, convertito con legge n. 114 del 2014 in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, l'Azienda in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 159/2011 ovvero di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta

ART. 17

OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. (DUVRI)

Per quanto attiene all'esecuzione della fornitura, i rischi da interferenza sono quelli propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici, essendo la stima dei relativi costi pari a ZERO.

Tuttavia, al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi, eventualmente intervenute nel corso della gestione contrattuale presso le sedi interessate alla fornitura, l'Ente Appaltante comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della ditta aggiudicataria, a fattori di rischio propri della realtà dell'Ente medesimo ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare. Nel contempo la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'A.S.L., quali siano i rischi che lo svolgimento della propria attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

ART. 18

MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L.n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014 nonché del Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00308 del 03/07/2015 con particolare riferimento all'art. 3 comma 1) del Regolamento medesimo.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a: Azienda A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via Filippo Meda n. 35 – 00157 Roma – P.Iva/Codice Fiscale 13665151000.
In conformità a quanto disposto dalla suddetta normativa, sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione "Scissione dei pagamenti" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime. Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere inviate all'Azienda ASL Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.

L'Azienda ASL Roma 2, purchè siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00523 del 05/11/2015, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura". Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.

Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.
L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale e nei termini fissati dalla richiamata normativa.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

ART. 19

CONTROVERSIE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l' A.S.L. ROMA 2, non esime la ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla naturale scadenza del contratto.
Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi cui l'Azienda appaltante è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e, la

contraente, sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante dipendenti da tale interruzione.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le controversie che dovessero sollevarsi in attuazione dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

ART. 20
CESSIONE DEL CREDITO

Per quanto attiene la cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 21
RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questa Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 22
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'A.S.L. per legge.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA FLORI DEGRASSI

Il sottoscritto _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Capitolato e di accettare

incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli dal n.1 al n. 22 contenute nel presente atto, fermo restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Capitolato tecnico, nel disciplinare e nei relativi allegati e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili.